

Circolare mensile – giugno 2018.

GIUGNO 2018: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Avvisi dall’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le dichiarazioni IVA relative al 2017	2
2 Obbligo di fatturazione elettronica - Servizi <i>web</i> dell’Agenzia delle Entrate - Deleghe agli intermediari	3
3 Regime premiale per congruità e coerenza agli studi di settore	5
4 Anomalie nei dati relativi agli studi di settore - Comunicazioni ai contribuenti	6
5 Controlli preventivi sui modelli 730/2018 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza	7
6 Rinvio al 2018 dell’imposta sul reddito d’impresa - Insufficiente versamento degli acconti IRPEF 2017 - Esclusione delle sanzioni	8
7 Parametri contabili per le imprese minori - Modifiche	9
8 <i>Voucher</i> digitalizzazione - Elenco delle imprese assegnatarie - Presentazione delle richieste di erogazione	9
9 Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - Ambito oggettivo di applicazione - Chiarimenti	10
10 Contributi in conto capitale per investimenti nelle aree terremotate del Centro Italia - Modalità di concessione	11
11 “ <i>Sport bonus</i> ” - Modalità e termini di presentazione delle domande	14
12 Locazioni brevi - Comunicazione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate - Proroga	15
13 Nuova disciplina dell’impresa sociale - Aspetti procedurali delle operazioni straordinarie - Provvedimento attuativo	15
14 Stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi - Chiarimenti	17
15 Cessioni di prodotti farmaceutici verso gli enti del Servizio sanitario nazionale - Requisiti della fattura elettronica - Modifiche	18
16 Somme dovute per atti relativi ad operazioni inerenti al servizio ipotecario - Versamento con il modello F24	19
17 “Remissione <i>in bonis</i> ” - Versamento della prevista sanzione - Utilizzo del modello F24 “ELIDE”	20
 LUGLIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	 22

1	AVVISI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI IVA RELATIVE AL 2017
	Con il provv. 27.6.2018 n. 129515, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti le informazioni utili a regolarizzare eventuali inadempimenti nella presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017 (modello IVA 2018).
1.1	INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE L'Agenzia delle Entrate provvede infatti ad inviare specifiche comunicazioni ai contribuenti, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> • rendere disponibili le informazioni risultanti dal confronto fra la comunicazione dei dati delle fatture e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2017; • segnalare la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017, ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
1.2	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale e denominazione o cognome e nome del soggetto passivo; • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta (2017); • data in cui è stata elaborata la comunicazione, nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione IVA relativa al 2017 entro la scadenza del 30.4.2018; • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per l'anno 2017, nell'ipotesi in cui sia stato compilato esclusivamente il quadro VA.
1.3	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni sono: <ul style="list-style-type: none"> • trasmesse al contribuente agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dallo stesso; • consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi". Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
1.4	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Attraverso le comunicazioni ricevute, il contribuente viene messo nella condizione di conoscere la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale e di procedere alle eventuali regolarizzazioni, senza essere oggetto di successivi controlli e usufruendo della riduzione delle previste sanzioni. Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. A tali fini, è possibile contattare l'Agenzia delle Entrate telefonando: <ul style="list-style-type: none"> • al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo), oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore);

	<ul style="list-style-type: none"> • dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00.
1.5	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso ai fini IVA può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72; • un atto di accertamento. <p>Dichiarazione omessa</p> <p>In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2017 possono sanare l'inadempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando la dichiarazione entro il 30.7.2018 (90 giorni dal termine di presentazione del 30.4.2018, tenendo conto che il 29.7.2018 cade di domenica); • versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività; • corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi del versamento differito del saldo IVA 2017 entro il 20.8.2018 con le previste maggiorazioni. <p>Dichiarazione infedele</p> <p>Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2017 compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30.7.2018, beneficiando della riduzione ad un nono della prevista sanzione di 250,00 euro (quindi versando 27,78 euro); rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l'eventuale violazione di omesso versamento corrispondendo le maggiori imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta, salvo avvalersi del versamento differito del saldo IVA 2017 entro il 20.8.2018 con le previste maggiorazioni; • oltre il 30.7.2018, versando le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento, unitamente al versamento delle imposte dovute e dei relativi interessi legali.
2	<p>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZI WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DELEGHE AGLI INTERMEDIARI</p> <p>Con il provv. 13.6.2018 n. 117689, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità mediante le quali i soggetti passivi IVA possono conferire agli intermediari, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, le deleghe per alcuni dei nuovi servizi di supporto all'adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica.</p> <p>Alcuni di questi servizi, come annunciato con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 14.6.2018 n. 73, sono attivi dal 15.6.2018 sul portale "Fatture e Corrispettivi". Inoltre, a partire dal 2.7.2018, è stata resa disponibile la App "FATTURAE", per generare e inviare la fattura elettronica mediante dispositivi mobili (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.6.2018 n. 79).</p>

2.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>In attuazione dell'art. 1 del DLgs. 127/2015, che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.</p> <p>Tale provvedimento, nel definire le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, ha stabilito altresì che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione degli operatori nuovi servizi <i>web</i> per la gestione del processo di fatturazione.</p>
2.2	<p>NUOVA APP PER EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>A partire dal 2.7.2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile negli <i>store</i>, in ambiente Android e iOS, la nuova applicazione per dispositivi mobili (<i>smartphone</i> o <i>tablet</i>) denominata "FATTURAE", che consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre una fattura elettronica (ordinaria o semplificata, B2B o PA); • trasmetterla al Sistema di Interscambio. <p>È anche possibile scegliere un modello di fattura <i>ad hoc</i> per le cessioni di carburanti. La <i>App</i> può essere utilizzata dai soggetti IVA in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o SPID.</p> <p>Per predisporre e inviare le fatture elettroniche è anche possibile utilizzare la piattaforma <i>web</i> "Fatture e Corrispettivi".</p>
2.3	<p>GENERAZIONE DEL QR-CODE E REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO</p> <p>Fra i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio <i>web</i> per la generazione del <i>QR-Code</i>, ossia del codice contenente le informazioni anagrafiche del cessionario/committente e il relativo indirizzo telematico; tale codice, da mostrare al fornitore tramite <i>smartphone</i>, <i>tablet</i> o su carta, consentirà a quest'ultimo di acquisire in modo rapido i dati necessari all'emissione delle fatture; • il servizio per la registrazione dell'indirizzo telematico (indirizzo PEC ovvero codice destinatario relativo a un canale di colloquio con il Sistema di Interscambio) presso il quale ricevere le fatture; effettuando tale registrazione, la partita IVA del soggetto passivo verrà abbinata all'indirizzo comunicato. <p>Entrambi i servizi citati risultano attivi dal 15.6.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", e sono accessibili mediante le credenziali SPID, CNS, Entratel o Fisconline.</p> <p>Il servizio di generazione del <i>QR-code</i> è disponibile anche all'interno del Cassetto fiscale (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 14.6.2018 n. 73).</p> <p>Oltre a tali strumenti, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile anche un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute, ove transitate sul Sistema di Interscambio.</p>
2.4	<p>SERVIZI DELEGABILI</p> <p>In base al provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689, ciascun soggetto passivo può conferire le seguenti deleghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informativi"; mediante tale delega l'intermediario può, fra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> – consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante, nonché le notifiche e ricevute del Sistema di Interscambio; – consultare i dati rilevanti ai fini IVA comunicati nel c.d. "nuovo spesometro";

	<ul style="list-style-type: none"> – registrare l’indirizzo telematico preferito dal delegante per la ricezione dei <i>file</i>; – generare il <i>QR-Code</i>; <ul style="list-style-type: none"> • “Registrazione dell’indirizzo telematico”; mediante tale delega, l’intermediario può registrare l’indirizzo telematico preferito dal delegante per la ricezione delle fatture elettroniche, nonché generare il <i>QR-Code</i>. <p>Si ricorda che alcuni dei servizi sopra menzionati (come la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA) sono delegabili anche singolarmente.</p>
2.5	<p>SOGGETTI DELEGABILI</p> <p>Le deleghe sopra individuate possono essere conferite esclusivamente agli intermediari di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).</p>
2.6	<p>MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DURATA DELLE DELEGHE</p> <p>La delega ai servizi sopra individuati può essere conferita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli utenti Entratel o Fisconline, mediante le funzionalità disponibili all’interno della propria area riservata; • per le altre tipologie di utenti, mediante presentazione di un apposito modulo di delega, allegato al provv. 13.6.2018 n. 117689, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. <p>La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante all’atto del conferimento (fino a un massimo di 4 anni).</p> <p>La revoca della delega può essere esercitata in qualsiasi momento, secondo le medesime modalità previste per il suo conferimento.</p>
3	<p>REGIME PREMIALE PER CONGRUITÀ E COERENZA AGLI STUDI DI SETTORE</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2018 n. 110050 ha individuato i contribuenti soggetti agli studi di settore che possono usufruire, per il 2017, delle agevolazioni riconosciute in caso di congruità e coerenza.</p>
3.1	<p>MISURE PREMIALI</p> <p>Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare del “regime premiale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; • è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA; • la determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 38 del DPR 600/73) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto, come previsto in via ordinaria). <p>Per beneficiare delle predette misure, il soggetto, oltre a risultare congruo e coerente rispetto agli indicatori approvati per gli studi di settore applicati, deve aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente i dati richiesti dai modelli.</p>
3.2	<p>FRUIBILITÀ DEL REGIME PREMIALE</p> <p>In relazione al periodo d’imposta 2017, sono 155 gli studi di settore che possono beneficiare del “regime premiale”, confermando l’esclusione dal regime per gli studi relativi alle attività professionali.</p> <p>Sono inoltre confermati i criteri di scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi.</p> <p>A quest’ultimo riguardo, possono fruire del “regime premiale” solo i contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali risultano approvati:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle individuate (ovverosia indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura); • indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
4	ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.6.2018 n. 121001, ha individuato 69 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2014-2015-2016, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.
4.1	TIPOLOGIE DI ANOMALIE Tra le anomalie più significative oggetto di segnalazione vi sono: <ul style="list-style-type: none"> • le irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali; • le anomalie nella gestione del magazzino; • le incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica; • le anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti; • il superamento di specifici limiti per gli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" e "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi"; • per i professionisti, la mancata indicazione del numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" o del numero di "Settimane di lavoro nell'anno"; • le squadrature tra i dati indicati nel modello REDDITI 2017 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro; • le forzature dei controlli di coerenza tra i modelli per gli studi di settore e i modelli REDDITI 2017; • l'indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività; • incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.
4.2	INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel "Cassetto fiscale" del contribuente interessato. La relativa "pubblicazione" viene comunicata: <ul style="list-style-type: none"> • all'intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione del modello REDDITI 2017 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle; • al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario. <p>Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al "Cassetto fiscale" viene comunicato anche via <i>e-mail</i> o <i>sms</i>.</p>
4.3	SOFTWARE "COMUNICAZIONI ANOMALIE 2018" I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono fornire chiarimenti e precisazioni tramite il <i>software</i> gratuito "Comunicazioni anomalie 2018".

4.4	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>
5	<p>CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2018 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</p> <p>Con il provv. 25.6.2018 n. 127084, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2018 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era stato previsto dal provv. 9.6.2017 n. 108815 in relazione ai modelli 730/2017.</p>
5.1	<p>IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia; • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
5.2	<p>CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</p> <p>Con il provv. 25.6.2018 n. 127084, l'Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. <p>È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.</p>
5.3	<p>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO</p> <p>La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.</p> <p>Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.</p>
5.4	<p>EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE</p> <p>Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p>
5.5	<p>MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI</p> <p>Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale; • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o me-

	<p>no) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.</p> <p>Al riguardo, il provvedimento in esame ha stabilito che per l'applicazione dei suddetti criteri di incoerenza ai modelli 730/2018 presentati attraverso CAF e professionisti abilitati, per i quali l'INPS riceve i risultati contabili (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, l'attività di verifica preventiva viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate mediante modalità di cooperazione con lo stesso INPS.</p>
6	<p>RINVIO AL 2018 DELL'IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA - INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF 2017 - ESCLUSIONE DELLE SANZIONI</p> <p>L'art. 1 co. 1063 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha rinviato al 2018 la decorrenza dell'applicazione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), di cui all'art. 55-bis del TUIR.</p> <p>L'opzione per l'IRI consente agli imprenditori individuali, alle società di persone commerciali (sas e snc) e alle società di capitali che integrano i requisiti per esercitare l'opzione per la c.d. "piccola trasparenza fiscale" di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derogare alle disposizioni relative al regime di trasparenza fiscale; • tassare separatamente il reddito d'impresa nella misura del 24%, ossia con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES, se viene mantenuto nel circuito aziendale. <p>Con la ris. 22.6.2018 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità con cui regolarizzare la posizione degli imprenditori individuali e dei soci che, nella prospettiva di accedere al regime IRI, hanno calcolato gli acconti IRPEF 2017 con il metodo previsionale, riducendo l'importo da versare, ma che, a causa del rinvio al 2018 dell'applicazione dell'IRI, si sono rivelati insufficienti.</p>
6.1	<p>ESCLUSIONE DI SANZIONI E INTERESSI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato che laddove il versamento degli acconti IRPEF per il 2017 risulti insufficiente esclusivamente per effetto del rinvio al 2018 del regime IRI, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (art. 10 della L. 212/2000), non è applicabile la sanzione per carente versamento di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97.</p> <p>Questa impostazione, infatti, è coerente con quella già prospettata con la precedente ris. 12.8.2003 n. 176, nella quale era stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stesso abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "<i>ratione temporis</i>"; • l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. <p>In presenza delle suddette condizioni, i contribuenti interessati, entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF 2017, devono determinare definitivamente l'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi (non occorre quindi procedere al ravvedimento operoso).</p>
6.2	<p>ADEMPIMENTI DICHIARATIVI NEL MODELLO REDDITI PF 2018</p> <p>Al fine di regolarizzare le condotte sopra illustrate, è, altresì, necessario provvedere alla compilazione, nel modello REDDITI PF 2018, relativo al 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del prospetto di cui al rigo RS148 ("Rideterminazione dell'acconto"); • del rigo RN38 ("Acconti").

7	PARAMETRI CONTABILI PER LE IMPRESE MINORI - MODIFICHE
	<p>Il DM 24.5.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.6.2018 n. 127) apporta modifiche alla documentazione tecnica e metodologica concernente i parametri contabili, in modo tale da consentire alle imprese minori in regime di contabilità semplificata l'applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili determinati secondo il criterio di cassa (<i>ex art.</i> 66 del TUIR) e delle rimanenze di magazzino.</p> <p>In questo modo, analogamente a quanto avvenuto per gli studi di settore, si garantisce omogeneità tra i dati da indicare nel quadro RG del modello REDDITI PF o SP e quelli che affluiscono nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei parametri contabili per le attività d'impresa.</p> <p>Decorrenza Le modifiche si applicano al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.</p>
8	VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - ELENCO DELLE IMPRESE ASSEGNATARIE - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE
	<p>Con il DM 1.6.2018, il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile l'elenco delle imprese assegnatarie del c.d. "voucher digitalizzazione" (art. 6 co. 1 - 3 del DL 145/2013), con l'indicazione dell'importo prenotato da ciascuna di esse (a valere sull'importo totale di circa 342,5 milioni di euro, a seguito dell'integrazione disposta con il DM 23.3.2018).</p> <p>Il DM 1.6.2018 reca altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco delle imprese per le quali gli aiuti "de minimis" già concessi, dichiarati in sede di domanda, non coincidono con quelli del Registro nazionale degli aiuti di Stato; • l'elenco delle imprese per le quali la dichiarazione, rilasciata in sede di domanda, di non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, non trova corrispondenza con i dati del Registro nazionale degli aiuti di Stato. <p>Alla concessione delle agevolazioni nei confronti di tali imprese, infatti, si provvederà esclusivamente previo superamento dei motivi ostativi.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione in argomento, si vedano le Circolari Mensili di ottobre e novembre 2017 e di marzo 2018.</p>
8.1	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
	<p>Il progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico in relazione al quale opera l'agevolazione deve avere una durata non superiore a 6 mesi a decorrere dal 14.3.2018 e, pertanto, deve essere ultimato entro il 14.9.2018.</p>
8.2	RICHIESTA DI EROGAZIONE
	<p>A seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, le imprese assegnatarie del voucher sono tenute a presentare, a partire dal 14.9.2018 e, a pena di decadenza, entro il 13.12.2018, una richiesta di erogazione mediante l'apposita procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Modalità di compilazione della richiesta ed invio</p> <p>Come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico in risposta ad alcune FAQ del 27.6.2018, la compilazione della richiesta avviene esclusivamente attraverso la suddetta procedura informatica (un <i>fac simile</i> del <i>file</i> che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell'impresa è disponibile in al-</p>

	<p>legato al DM 24.10.2017).</p> <p>La procedura consente di verificare se la compilazione delle sezioni del modulo di richiesta di erogazione sia avvenuta correttamente e se vi siano errori o informazioni mancanti.</p> <p>L'identificazione e l'autenticazione alla procedura avviene attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ossia un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale.</p> <p>L'accesso è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima, salvo delega ad altro soggetto, non necessariamente interno all'organizzazione aziendale (attraverso la procedura informatica "Gestione Deleghe").</p> <p>Al termine della procedura di compilazione l'impresa potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" per apporre la firma digitale e successivamente caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all'invio della richiesta di erogazione.</p>
8.3	<p>ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE</p> <p>Unitamente alla domanda di erogazione, occorre trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titoli di spesa (fatture di acquisto), recanti la dicitura "<i>Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014</i>", eventualmente integrata con la dicitura "<i>Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020</i>" (per i progetti realizzati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna); • gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; • le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l'indicazione per i servizi di consulenza e di formazione degli ambiti di attività cui sono riferiti; • il resoconto sulla realizzazione del progetto.
9	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 22.6.2018 n. 46, ha escluso che si possa beneficiare del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui all'art. 3 del DL 145/2013) in relazione ad alcuni investimenti realizzati da parte di una società operante nel settore dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di altri eventi.</p>
9.1	<p>TECNOLOGIE ESISTENTI E DISPONIBILI - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO</p> <p>Gli investimenti riguardavano un programma di riorganizzazione dei processi industriali che si concretizzava nella progettazione, programmazione e realizzazione di <i>software</i>, di servizi <i>web</i>, <i>app</i> e di impianti tecnologici, per il supporto del processo di produzione fieristica.</p> <p>Sulla base delle valutazioni tecniche fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), l'Agenzia delle Entrate ha osservato che la società istante aveva adottato tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi); si tratta, ad esempio, delle tecnologie di geolocalizzazione <i>indoor</i> basata su dispositivi <i>bluetooth</i> oppure delle tecnologie che applicano la c.d. "realtà aumentata" per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l'esperienza di visita presso la fiera.</p> <p>Gli investimenti in questione non possono quindi rilevare agli effetti della disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, mancando sia il requisito della novità, sia, tra l'altro, il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico).</p>

9.2	<p>ALTRE ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO RICERCA E SVILUPPO</p> <p>Nel rinviare alle istruzioni diffuse con la circ. 9.2.2018 n. 59990, il MISE afferma infatti che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività concernenti lo sviluppo di <i>software</i> applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti <i>software</i> esistenti; • l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti; • la creazione di siti <i>web</i> o <i>software</i> utilizzando strumenti esistenti; • l'utilizzo di metodi <i>standard</i> di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; • la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso.
10	<p>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI NELLE AREE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA - MODALITÀ DI CONCESSIONE</p> <p>Con il DM 10.5.2018, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.6.2018 n. 142, sono state definite le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale riconosciuti, dall'art. 20 co. 2 del DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229), alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24.8.2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire da tale data.</p>
10.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le imprese beneficiarie aventi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese, presenza di una o più unità produttive (risultanti iscritte al medesimo Registro delle imprese) ubicate in uno o più Comuni, alla data di presentazione della domanda; le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo; • per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese, esercizio dell'attività d'impresa (come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA) in uno o più Comuni, alla data di presentazione della domanda; le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo; • per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano, costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza; tali soggetti devono altresì rispettare i suddetti requisiti; • esercizio dell'attività economica in qualsiasi settore (alle imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura è destinata, complessivamente per i tre settori, una quota di risorse pari al 10% delle risorse attribuite a ciascuna Regione). <p>Esclusioni</p> <p>Non possono accedere ai contributi le imprese che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in stato di scioglimento o liquidazione; • oppure sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati; • oppure sottoposte ad accordi di ristrutturazione dei debiti.
10.2	<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p> <p>I contributi sono concessi a fronte dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità</p>

	<p>produttive esistenti.</p> <p>I costi ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del regolamento comunitario 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto.</p> <p>Detti costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suolo aziendale e le sue sistemazioni; • le opere murarie ed assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; • i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; • i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; • i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; • per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo. <p>Sono inoltre previsti limiti per ciascuna tipologia di spesa.</p>
10.3	<p>OPZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in conto capitale sui costi ammissibili, secondo una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis"; • con le intensità di aiuto previste dai regolamenti di esenzione, a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili e nel rispetto delle condizioni previste dai medesimi regolamenti; • le imprese che hanno già avviato l'investimento possono ricevere l'agevolazione ai sensi dei suddetti regolamenti "de minimis". <p>L'agevolazione è riconosciuta nei limiti delle disponibilità finanziarie.</p>
10.4	<p>CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni in commento sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di Stato; • nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei suddetti regolamenti "de minimis"; • purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione europea. <p>Le agevolazioni previste sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato.</p>
10.5	<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p> <p>Ai fini della concessione del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese beneficiarie presentano la domanda al Presidente della Regione competente per territorio, che opera quale Vice Commissario alla ricostruzione, redatta secondo gli schemi definiti con specifici provvedimenti dello stesso;

	<ul style="list-style-type: none"> • il modulo di domanda comprende una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'importo dei costi ammissibili a fronte dei quali è richiesto il contributo, salva la possibilità di stabilire le unità produttive o l'esercizio dell'attività d'impresa, o il fondo in caso di impresa agricola, in uno o più Comuni in un momento successivo alla domanda; • ciascuna impresa beneficiaria può presentare una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive o fondi ubicati nei territori dei Comuni. <p>Termini I termini per presentare la richiesta di contributo saranno individuati, per ogni Regione, con provvedimento del Vice Commissario.</p>
10.6	<p>PROCEDURA DI CONCESSIONE</p> <p>I contributi sono concessi, a cura del suddetto Vice Commissario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base di procedura valutativa a graduatoria; • oppure, in alternativa, sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. <p>Pertanto, a seconda della procedura scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, il Vice Commissario procede, per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, all'approvazione della graduatoria e all'ammissione a contributo delle imprese finanziabili sino a concorrenza delle risorse disponibili; nel medesimo termine il provvedimento di concessione, contenente il dettaglio delle spese ammesse, viene notificato alle imprese beneficiarie; • nel caso di attivazione della procedura valutativa a sportello, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata, il Vice Commissario procede, per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione alle imprese beneficiarie. <p>Il Vice Commissario comunica, mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sui siti internet istituzionali regionali, l'avvenuto esaurimento delle risorse in caso di procedura valutativa a sportello.</p>
10.7	<p>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>L'erogazione del contributo avviene sulla base delle modalità ulteriormente definite nei provvedimenti attuativi emanati dai Vice Commissari.</p> <p>L'erogazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a saldo in unica soluzione, a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute; • in due soluzioni con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute.
10.8	<p>CONTROLLI</p> <p>In ogni fase del procedimento, il Vice Commissario può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni <i>in loco</i>, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.</p> <p>Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Vice Commissario l'eventuale perdita dei requisiti, successivamente al provvedimento di concessione del contributo.</p>

10.9	<p>REVOCA DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo concesso può essere revocato, dal Vice Commissario che lo ha erogato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; • parziale realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore al 30% della spesa originariamente ammessa al contributo; • mancanza dei requisiti di ammissibilità; • trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ovvero cinque anni per le grandi imprese, dalla data di ultimazione dell'investimento; • cessazione dell'attività di impresa ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni, ovvero cinque anni per le grandi imprese, dalla data di ultimazione del programma di investimento; • il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive; • l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei previsti controlli; • l'impresa beneficiaria rinunci al contributo; • mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea; • ulteriori condizioni di revoca previste dai Vice Commissari.
11	<p>“SPORT BONUS” - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il DPCM 23.4.2018 sono state emanate le disposizioni attuative del credito d'imposta per le erogazioni liberali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate dalle imprese nel corso dell'anno solare 2018; • in denaro, fino a 40.000,00 euro; • finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, di impianti sportivi pubblici, ancorché in regime di concessione amministrativa (c.d. “Sport bonus”). <p>Con il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21.6.2018 sono state definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere al suddetto credito d'imposta.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare per la Clientela del 19.6.2018 n. 24.</p>
11.1	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>I soggetti che intendono usufruire dello “Sport bonus” devono farne richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • compilando l'apposito modulo allegato al suddetto comunicato; • inviando tale modulo compilato mediante posta elettronica all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it
11.2	<p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Per la presentazione della richiesta di usufruire dello “Sport bonus” sono previste due finestre temporali.</p> <p>In particolare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> la prima finestra, stando al comunicato del 21.6.2018 e al modello allegato, si chiude il 21.7.2018 (30 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato); la seconda finestra, in base al DPCM 23.4.2018, è invece prevista dal 20.8.2018 al 19.9.2018. <p>Rilevanza dell'ordine di presentazione Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.</p>
12	LOCAZIONI BREVI - COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA
	Con il provv. 20.6.2018 n. 123723, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 20.8.2018 il termine (originariamente fissato al 2.7.2018 in quanto il 30 giugno cadeva di sabato) per la comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi stipulate nell'anno 2017, prevista dall'art. 4 co. 4 del DL 50/2017.
12.1	<p>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LOCAZIONI BREVI</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve o assimilati conclusi per il loro tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'Agenzia delle Entrate, in via telematica; entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i predetti dati. <p>Atteso che la disciplina delle locazioni brevi è applicabile alle locazioni aventi le caratteristiche individuate dall'art. 4 del DL 50/2017 stipulate dall'1.6.2017, la prima comunicazione dei dati, riferita ai contratti stipulati dall'1.6.2017 al 31.12.2017, avrebbe dovuto essere effettuata entro il 2.7.2018 (poiché il 30.6.2018 cadeva di sabato). Tuttavia, posto che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 12.6.2018, con il provvedimento in esame si è stabilita la proroga del termine al 20.8.2018, con riferimento ai soli dati dei contratti stipulati nel 2017, per consentire ai soggetti obbligati alla comunicazione di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento.</p>
12.2	<p>AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO</p> <p>L'adempimento della comunicazione dei dati delle locazioni brevi riguarda gli intermediari intervenuti nella stipula di contratti di locazione breve stipulati a partire dall'1.6.2017, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, ove il locatore sia una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e per i quali non siano state operate ritenute.</p> <p>L'adempimento ha quindi natura residuale, atteso che, come precisato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, se gli intermediari hanno operato la ritenuta sul corrispettivo, prevista dall'art. 4 co. 5 del DL 50/2017, la relativa Certificazione ha assolto anche gli obblighi di comunicazione dei dati del contratto.</p>
13	NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE - ASPETTI PROCEDURALI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Con il DLgs. 3.7.2017 n. 112 è stata riformata la disciplina dell'impresa sociale, precedentemente contenuta nel DLgs. 24.3.2006 n. 155, che è stato abrogato e sostituito con la nuova disciplina (ogni riferimento al DLgs. 155/2006 è da intendersi operato al DLgs.

	<p>112/2017).</p> <p>In attuazione dell'art. 12 co. 2 del DLgs. 112/2017, con il DM 27.4.2018 n. 50 (pubblicato sulla G.U. 18.6.2018 n. 139) sono state definite le procedure necessarie per effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda da parte delle imprese sociali; • la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale. <p>Entrata in vigore</p> <p>Il DM 27.4.2018 n. 50 entra in vigore il 4.7.2018; a decorrere da tale data è abrogato il precedente DM 24.1.2008, emanato in attuazione del citato DLgs. 155/2006.</p>
13.1	<p>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE</p> <p>L'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere ad un'operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare.</p> <p>Trasformazione, fusione e scissione</p> <p>Per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, detta comunicazione deve contenere una sintetica descrizione dell'operazione e la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.</p> <p>Inoltre devono essere allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione degli amministratori.</p> <p>Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda</p> <p>Per la cessione d'azienda o di un suo ramo, detta comunicazione deve riportare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente e contenere in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la situazione patrimoniale dell'ente; • la relazione degli amministratori; • la relazione giurata redatta da un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale. <p>Controlli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali</p> <p>Sulla base della documentazione prodotta, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali verifica se, a seguito dell'operazione, sono preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.</p> <p>In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, verifica il perseguimento delle predette finalità da parte del cessionario.</p> <p>Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione.</p>
13.2	<p>COMUNICAZIONE PER LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO</p> <p>In caso di devoluzione del patrimonio conseguente a scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l'organo di amministrazione deve noti-</p>

	<p>ficare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con atto scritto avente data certa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dell'ente che devolve; • i dati identificativi dell'ente o degli enti beneficiari; • l'ammontare del patrimonio da devolvere. <p>Devono inoltre essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale; • la copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione, nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno 3 anni; • l'accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.
14	STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI PRESSO DEPOSITI DI TERZI - CHIARIMENTI
	<p>Con la nota 27.6.2018 n. 71725, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esaminato il contenuto del DM 12.4.2018, con il quale è stata data attuazione alla nuova disciplina sullo stoccaggio di prodotti energetici prevista dalla legge di bilancio 2018.</p> <p>Per approfondimenti al riguardo si veda la Circolare Mensile di aprile 2018.</p>
14.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 945 - 959 della L. 205/2017) ha introdotto una disciplina in base alla quale il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale ovvero del deposito di un destinatario registrato del quale non sia il titolare, deve essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'esercizio di tale attività. L'autorizzazione è sostituita da una comunicazione per i soggetti che sono già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici.</p> <p>Il DM 12.4.2018 ha stabilito le modalità con le quali i predetti soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso depositi di cui non sono esercenti (c.d. "depositi ausiliari") sono identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p>
14.2	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>La nota in esame ha precisato che l'ambito applicativo del regime abilitativo in esame è da considerare limitato ai prodotti energetici indicati nell'art. 21 co. 2 lett. a) - f) del DLgs. 504/95 (es. benzina con e senza piombo).</p> <p>Qualora lo stoccaggio riguardi esclusivamente prodotti energetici diversi, quindi, non si applicherà il citato regime.</p>
14.3	<p>INDICAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI NELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE</p> <p>Nell'istanza di autorizzazione devono essere selezionati, mediante il richiamo ai codici CPA del regolamento comunitario 684/2009, i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari ricadenti fra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • benzina con piombo, di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59; • benzina senza piombo, di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49; • gasolio, non marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49; • gasolio, marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49; • cherosene, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25; • cherosene, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25; • olio combustibile pesante, di cui ai codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69;

	<ul style="list-style-type: none"> gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL), di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00.
14.4	<p>ENTRATA IN VIGORE E PERIODO TRANSITORIO</p> <p>Il DM 12.4.2018 è entrato in vigore l'1.7.2018 (primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>G.U.</i>), mentre l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 decorre dal 30.8.2018 (sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto attuativo).</p> <p>Con riguardo al periodo transitorio che intercorre dall'1.7.2018 al 29.8.2018, pertanto, la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato quanto segue.</p> <p>Istanza di autorizzazione</p> <p>I soggetti non esercenti un deposito fiscale, i quali intendono stoccare i propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, possono presentare dall'1.7.2018 l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, previo assolvimento del diritto annuale.</p> <p>La dichiarazione sostitutiva per attestare l'assenza di condizioni che comportano la mancanza dei requisiti richiesti, unitamente alla copia del documento d'identità, deve essere trasmessa all'ufficio delle dogane:</p> <ul style="list-style-type: none"> sino al 19.7.2018, mediante la casella di posta elettronica indicata nella richiesta; a partire dal 20.7.2018, attraverso la stessa applicazione <i>web</i> utilizzata per trasmettere l'istanza. <p>Le autorizzazioni rilasciate nel corso del periodo transitorio avranno efficacia a decorrere dal 30.8.2018.</p> <p>Le istanze di autorizzazione fatte pervenire in data anteriore all'1.7.2018 non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate con le modalità descritte.</p> <p>Comunicazione</p> <p>I soggetti esercenti un deposito fiscale, i quali intendono stoccare i propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, possono trasmettere dall'1.7.2018 la prevista comunicazione in via telematica.</p> <p>I codici identificativi emessi a seguito delle comunicazioni inviate sino al 31.7.2018 avranno validità a decorrere dal 30.8.2018.</p> <p>Le comunicazioni fatte pervenire in data anteriore all'1.7.2018 non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate con le previste modalità.</p>
14.5	<p>ADEMPIMENTI CONTABILI</p> <p>L'obbligo di trasmettere mensilmente all'ufficio delle dogane un riepilogo delle quantità giornaliere dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario (art. 8 del DM 12.4.2018), in relazione ai giorni 30 e 31 agosto 2018, sarà assolto unitamente al riepilogo mensile del mese di settembre da inviare entro il 10.10.2018.</p>
15	<p>CESSIONI DI PRODOTTI FARMACEUTICI VERSO GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA - MODIFICHE</p> <p>Il DM 23.5.2018, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.6.2018 n. 127, modifica il DM 20.12.2017, il quale ha stabilito le caratteristiche delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti di enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).</p>
15.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>In attuazione dell'art. 29 co. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il DM 20.12.2017 prevede che le fatture elettroniche emesse a partire dall'1.1.2018 per le cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti degli enti del SSN riportino:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • il codice AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), composto da 9 caratteri numerici; • il corrispondente quantitativo di prodotto (numero di confezioni o di posologie). <p>Il medesimo DM 20.12.2017 definisce altresì le modalità di accesso ai dati contenuti in tali fatture da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).</p>
15.2	<p>MODIFICHE AI DATI PER LA DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI</p> <p>Per superare le criticità connesse alla compilazione della fattura elettronica in caso di cessioni di gas medicinali a enti del Servizio sanitario nazionale, il DM 23.5.2018 modifica le regole di compilazione del documento prevedendo la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare all'interno del campo relativo all'unità di misura, l'unità prevista nel contratto di fornitura (art. 2 co. 2 lett. c) del DM 20.12.2017); • indicare all'interno del campo relativo alla quantità, il numero di unità previste nel contratto di fornitura (art. 2 co. 2 lett. d) del DM 20.12.2017); • riportare in più righe di dettaglio i codici AIC delle diverse tipologie di bombole fornite (art. 2 co. 2 lett. a) del DM 20.12.2017).
16	<p>SOMME DOVUTE PER ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI INERENTI AL SERVIZIO IPOTECARIO - VERSAMENTO CON IL MODELLO F24</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 26.6.2018 n. 127680, ha esteso l'utilizzo del modello F24 anche per il pagamento delle somme dovute a seguito della notifica ai contribuenti di avvisi di liquidazione, di atti di contestazione e irrogazione sanzioni, emessi in relazione ad operazioni inerenti al servizio ipotecario.</p> <p>Si tratta, nello specifico, delle somme dovute a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposta ipotecaria; • imposta di bollo; • tasse ipotecarie; • sanzioni amministrative tributarie; • spese di notifica. <p>Tale estensione viene disposta in un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti.</p>
16.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano dall'1.7.2018, in relazione agli atti prodotti successivamente alla predetta data.</p>
16.2	<p>ESCLUSIONI</p> <p>Il provvedimento in esame stabilisce che devono continuare ad essere corrisposte con le modalità di pagamento telematico, previste dal DM 13.12.2000 (che disciplina il modello unico informatico), le somme richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e agli altri pubblici ufficiali; • per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell'art. 3-ter del DLgs. 463/97.
16.3	<p>ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO</p> <p>Per effettuare i versamenti in esame con il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.7.2018 n. 48, ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "T020", denominato "Pubblicità Immobiliare - Imposta di bollo - avviso di liquidazione"; • "T021", denominato "Pubblicità Immobiliare - Imposta ipotecaria - avviso di liqui-

	<p>dazione”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “T022”, denominato “Pubblicità Immobiliare - Tassa ipotecaria - avviso di liquidazione”; • “T023”, denominato “Pubblicità Immobiliare - Sanzione art. 16 D.lgs. n. 472/1997 - atto di contestazione e irrogazione sanzioni”. <p>Per il versamento delle spese di notifica dei suddetti avvisi e atti, si continua ad utilizzare il codice tributo “806T”.</p>
16.4	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; • con l’indicazione, negli appositi campi “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), dei dati riportati nell’atto notificato al contribuente.
16.5	<p>ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE</p> <p>Resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.</p>
17	<p>“REMISSIONE IN BONIS” - VERSAMENTO DELLA PREVISTA SANZIONE - UTILIZZO DEL MODELLO F24 “ELIDE”</p> <p>L’art. 2 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede la c.d. “remissione <i>in bonis</i>”, cioè la possibilità di regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • effettuando la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; • versando la sanzione prevista dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, ora pari a 250,00 euro. <p>Il successivo co. 2 del suddetto art. 2 prevede un’analoga procedura di regolarizzazione con specifico riferimento agli adempimenti per beneficiare della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF.</p> <p>Poiché la suddetta sanzione non può essere oggetto di compensazione con crediti disponibili, la ris. Agenzia delle Entrate 1.6.2018 n. 42 ha stabilito che il relativo versamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che non consente l’utilizzo di crediti in compensazione; • a decorrere dall’11.6.2018.
17.1	<p>CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA SANZIONE</p> <p>Le sanzioni per la “remissione <i>in bonis</i>” devono essere versate con i seguenti codici tributo, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2012 n. 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”; • “8115”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

17.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 “ELIDE”</p> <p>Ai fini del versamento della sanzione per la “remissione <i>in bonis</i>” mediante i suddetti codici tributo “8114” e “8115”, il modello F24 “ELIDE” deve essere compilato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;• nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:<ul style="list-style-type: none">– nel campo “tipo”, la lettera “R”;– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;– nel campo “codice”, il codice tributo;– nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
-------------	--

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
5.7.2018	Pedaggi autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio possono iniziare a presentare, dalle ore 9.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2017; • al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it; • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 28.5.2018 ed entro le ore 14.00 del 20.6.2018. <p>Le domande devono essere presentate entro le ore 14.00 del 10.8.2018.</p>
9.7.2018	Presentazione modelli 730/2018 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2018, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>In alternativa, il modello 730/2018 può essere presentato, entro il 23.7.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti; • oppure direttamente in via telematica.

9.7.2018	Adempimenti modelli 730/2018 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia del modello 730/2018 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2018 elaborati, nonché i relativi risultati contabili per l'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente (modelli 730-4), oppure incaricare della loro trasmissione un intermediario abilitato; • consegnare le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
9.7.2018	Adempimenti modelli 730/2018 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti dal 23.6.2018 al 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2018 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2018 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
16.7.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2018, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017, devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2017 è avvenuto entro il 2.7.2018, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>
16.7.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 2.7.2018, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, devono versare la seconda rata degli importi dovuti</p>

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

		a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.7.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.7.2018	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2018; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2018.
16.7.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2018.
16.7.2018	Imposta di bollo speciale	<p>Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2017, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.</p>
18.7.2018	Ravvedimento acconto IMU/TASI 2018	<p>I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi</p>

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

		all'acconto dovuto per il 2018, la cui scadenza era il 18.6.2018, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
20.7.2018	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.7.2018	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2018; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
20.7.2018	Adeguamento statuti imprese sociali	Le imprese sociali già costituite al 20.7.2017 devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112, modificando i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
23.7.2018	Presentazione modelli 730/2018 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille

		<p>dell'IRPEF (modello 730-1).</p> <p>Il modello 730/2018 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>In alternativa, entro lo stesso termine, il modello 730/2018 può essere presentato direttamente in via telematica.</p>
23.7.2018	Presentazione diretta modelli 730/2018	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2018 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2018 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
23.7.2018	Adempimenti modelli 730/2018 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti dall'1.7.2018 al 23.7.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2018 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2018 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
25.7.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2018, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2018, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.7.2018	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2017	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
30.7.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.7.2018	Versamenti per la "vecchia rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016, che entro il 21.4.2017 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione age-</p>

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

		volata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione") e hanno optato per il versamento in 5 rate, devono effettuare il versamento della quarta rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.
31.7.2018	Versamenti per la riammissione alla "vecchia rottamazione" delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016, che entro il 15.5.2018 hanno presentato domanda di riammissione alla "rottamazione delle cartelle", devono effettuare il versamento in unica soluzione: <ul style="list-style-type: none"> delle rate in scadenza anteriormente al 2017, in relazione a piani di dilazione in corso al 24.10.2016, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione; pena il mancato accesso alla riammissione alla "rottamazione".
31.7.2018	Versamenti per la "nuova rottamazione" delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2017 e il 30.9.2017, che entro il 15.5.2018 hanno presentato domanda di "rottamazione delle cartelle", devono effettuare il versamento: <ul style="list-style-type: none"> delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione; in unica soluzione oppure, in caso di opzione per la rateizzazione, della prima di massimo cinque rate.
31.7.2018	Presentazione domande "mini <i>voluntary disclosure</i> "	Le persone fisiche che erano residenti all'estero (iscritte all'AIRE) e i lavoratori ex frontalieri, ovvero i loro eredi, devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), la domanda di regolarizzazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarative relative (c.d. " <i>mini voluntary disclosure</i> "): <ul style="list-style-type: none"> alle attività depositate e alle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero alla data del 6.12.2017, derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all'estero; alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa. <p>La domanda di regolarizzazione deve essere completata mediante la trasmissione, tramite PEC, della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione a supporto.</p>

		<p>La regolarizzazione si perfeziona mediante il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 30.9.2018; • oppure in tre rate mensili di pari importo, scadenti il 30.9.2018, il 31.10.2018 e il 30.11.2018, le ultime due maggiorate degli interessi legali.
31.7.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2018	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2017; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2018. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2018	Versamento IVA da studi di settore	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
31.7.2018	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

31.7.2018	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2018 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
31.7.2018	Versamento rate da modelli REDDITI 2018	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 2.7.2018, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
31.7.2018	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2018; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2018	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2018. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.

LUGLIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

31.7.2018	Trasmissione telematica modelli 730-1	Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, incaricati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1): <ul style="list-style-type: none">• relative ai modelli 730/2018;• ricevute dai sostituti d'imposta entro il 9.7.2018.
-----------	---------------------------------------	---